



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assegno di mantenimento figli: vale l'accordo dei coniugi?

Autore: Redazione | 10/09/2018



Chi decide l'assegno di mantenimento per i figli in caso di separazione consensuale o giudiziale? I genitori sono liberi di quantificare l'importo che meglio credono?

Immaginiamo una coppia di coniugi che decide di separarsi. Da persone

ragionevoli decidono di sedersi a un tavolo per trattare le condizioni del divorzio anche nel bene dei due figli nati dal matrimonio. Lui, un imprenditore, guadagna più di lei che invece ha un contratto di lavoro part time; così si rende disponibile a versare un assegno di mantenimento per i bambini di 700 euro al mese. All'ex moglie però non vuol dar nulla perché - sostiene - ha già un lavoro e un suo stipendio. A lei però la cosa non sta bene perché sa che l'assegno ai figli ha una data di scadenza (la loro indipendenza economica) mentre il mantenimento al coniuge potrebbe anche durare a vita. Così gli propone una soluzione diversa: 300 per lei e 400 per i figli. I due si mettono d'accordo in tal senso e, coi rispettivi avvocati, si presentano innanzi al tribunale per chiedere la convalida dell'accordo di separazione consensuale. Il giudice però non è convinto della bontà della soluzione: ritiene che due bambini - specie nel momento in cui diventano grandi - hanno bisogno di più di 400 euro al mese (200 a testa). Fra l'altro ci sono le condizioni di reddito dell'uomo per aumentare l'importo. Cosa può fare a riguardo? Quando **vale l'accordo dei coniugi sull'assegno di mantenimento dei figli?** La questione è stata decisa, di recente, dalla Cassazione **[1]**. Ecco qual è stato l'indirizzo dei giudici supremi in materia.

Assegno di mantenimento dei figli: regole generali

Prima di stabilire qual è il valore di un eventuale accordo di separazione consensuale stretto da marito e moglie in merito all'assegno di mantenimento per i figli, ricordiamo i principi generali della materia.

Ai figli deve essere garantito lo stesso «tenore di vita» che avevano quando ancora i genitori erano sposati. A tal fine madre e padre sono chiamati a contribuire alle loro esigenze facendo fronte alle relative spese. Ma se il genitore convivente coi figli deve prendersi materialmente cura di loro, provvedendo ad acquistare il necessario giorno per giorno, l'altro invece vi provvede con un assegno di mantenimento mensile stabilito in modo forfettario dal giudice. In più è tenuto a partecipare, all'occorrenza, alle spese straordinarie secondo una percentuale definita dal tribunale (di solito il 50%). Spese che non devono essere concordate se sono contratte nell'esigenza dei ragazzi (si pensi a una visita dal medico, a una cura dentistica indispensabile, all'iscrizione all'università) e che vanno solo documentate. Vanno invece decise congiuntamente le spese per bisogni voluttuari

(una gita scolastica, ecc.).

Il genitore non convivente coi figli deve versare l'assegno a quello convivente finché questi hanno meno di 18 anni. Con la maggiore età può bonificarlo direttamente ai figli a condizione però che siano questi a chiederlo; diversamente dovrà continuare a pagarlo all'ex.

L'assegno di mantenimento non dura a vita ma finché il figlio è capace di mantenersi da solo. Conta un'occupazione certa e stabile, anche se part-time. Lavori occasionali, in nero o stagionali, così come le borse di studio non hanno alcun rilievo.

Un figlio disoccupato, anche se maggiorenne, ha diritto ad essere mantenuto ma solo a condizione che l'assenza di lavoro dipende da cause a lui non imputabili. In questo gioca un ruolo fondamentale l'età: la presunzione infatti di incapacità viene via via attenuandosi con la crescita fino a ritenersi che un ragazzo di 35 anni è disoccupato per sua inerzia e pertanto non ha diritto più al mantenimento.

Se il figlio trova un lavoro perde il diritto al mantenimento ma il genitore non può sospenderne l'erogazione spontaneamente: deve prima farsi autorizzare dal giudice.

Il figlio che ha trovato occupazione e che pertanto ha perso il mantenimento non ha più diritto all'assegno se, poco dopo, per qualsiasi ragione, ritorna disoccupato. Difatti una volta cessato l'obbligo di mantenimento questo non rivive più e il genitore non ha più alcun obbligo. Il dovere dei genitori torna in vita solo se il figlio, per ragioni di solito collegate alla salute, versa in condizioni così disagiate da essere a rischio la sua stessa sopravvivenza; in tale ipotesi gli vanno versati solo gli **alimenti** che sono un importo inferiore al mantenimento e corrispondono allo stretto indispensabile per mangiare e abitare.

Assegno di mantenimento ai figli: chi lo stabilisce?

A stabilire l'ammontare dell'assegno di mantenimento possono essere, in prima battuta, gli stessi genitori con un accordo di separazione consensuale. In caso di fallimento delle trattative, si va in causa e sarà il giudice a quantificarlo. Ciò non significa che madre e padre possono decidere in modo arbitrario **a quanto**

ammonta l'assegno di mantenimento dei figli, né tanto meno possono decidere di escluderlo. Ad esempio, la madre non può rinunciare al mantenimento dei figli in cambio della proprietà della casa. Spetta sempre al tribunale valutare se la decisione dei genitori è conforme agli interessi del minore. E questo per tutelare l'infanzia e i soggetti comunque incapaci. Visto che questi ultimi non hanno alcuna voce in capitolo e non partecipano al processo di separazione, è il giudice che li tutela. Quest'ultimo dunque può benissimo discostarsi dall'importo del mantenimento proposto dai genitori se lo ritiene non idoneo a soddisfare le esigenze dei giovani. La Cassazione ha quindi affermato che «i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento, possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo». Di conseguenza le domande delle parti in tema di «assegni in favore della prole» non possono essere, semplicemente, respinte - laddove vi sia una non completa dimostrazione dei fatti sui quali le stesse si fondano - ma, al giudice viene richiesto di operare, sempre, una «adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli» verifica esperibile anche di ufficio.

Note

[1] Cass. sent. n. 21178/2018 del 24.08.2018.